

Modello di osservazioni a disegni di legge e proposte di legge

Denominazione dell'ente che invia la memoria: **ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI DEL LAGO MAGGIORE**

**Disegno di legge n. 54 - Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n.19  
(Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).**

*Osservazioni deliberate con atto G.E. n. 062 del 18 Ottobre 2010*

Osservazioni di carattere generale	
Osservazioni al titolo	
Osservazioni all'articolo 1	<p>Si ritiene che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 2010, n. 193 e al di là della forma scelta per inquadrare giuridicamente le “zone di salvaguardia”, si debbano preservare, per queste ultime, la qualità e l'efficacia della gestione sino ad oggi attuata, con rilevanti investimenti di risorse ed energie per il territorio.</p> <p>Il che significa, a parere dello scrivente, garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la continuità della gestione da parte degli enti parco, tramite i piani che hanno consentito finora l'integrazione tra aree protette e territorio di riferimento;</li><li>b) le rappresentanze, all'interno delle Comunità delle Aree protette regionali, delle popolazioni locali interessate dalle “Zone di salvaguardia”.</li></ul> <p><i>Le presenti osservazioni riguardano anche gli artt. 4, 6 e 21 per quanto concerne il problema della gestione delle “zone di salvaguardia”</i></p>
Osservazioni all'articolo 3	V. osservazioni all'art. 15

Osservazioni all'articolo 4	V. osservazioni all'art. 1, per quanto attiene alle "zone di salvaguardia"
Osservazioni all'articolo 5	<p>Se ne chiede lo stralcio o, eventualmente, la sostituzione con altro articolato, volto a snellire (non ad eludere) le procedure per ovviare, dove possibile e "una tantum", a problemi di portata limitata.</p> <p>L'introduzione della prassi di modificazione dei confini delle aree protette con deliberazione della Giunta Regionale, invece, ad avviso dello scrivente ente parchi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) contrasta con principi fondamentali del diritto amministrativo (i confini sono stabiliti con legge);</li> <li>b) prefigura una situazione di ingovernabilità dei processi gestionali, in quanto gli enti parco si troverebbero ad operare ed investire in condizioni di costante precarietà, dovuta all'incertezza circa le proprie competenze.</li> </ul>
Osservazioni all'articolo 6	V. osservazioni all'art. 1, per quanto attiene alle "Zone di salvaguardia"
Osservazioni all'articolo 7	Se ne chiede lo stralcio, analogamente al successivo art. 8, per le motivazioni sotto riportate
Osservazioni all'articolo 8	<p>Se ne chiede lo stralcio, per le seguenti motivazioni: le modificazioni previste per gli articoli 14 e 15 penalizzano gravemente la rappresentatività territoriale, che la storia degli enti parco attesta essere fondamentale per il buon governo delle aree protette.</p> <p>L'articolato proposto configura di fatto una forma di amministrazione accentrata regionale, della quale non si comprendono ragioni ed utilità, tenuto conto anche del fatto che, in caso di inadempienze da parte degli Organi degli enti parco, la Regione può provvedere al commissariamento degli stessi</p>
Osservazioni all'articolo 10	Non si condividono le modificazioni previste per i commi 4,7 e 8 dell'art. 26 della L.R. n. 19/2009.

	<p>In particolare si ritiene doveroso che l'approvazione dei Piani d'Area, in quanto stralcio del Piano territoriale regionale e sovraordinati ad altri piani, resti competenza del Consiglio Regionale.</p> <p>Ciò anche al fine di garantire la valenza e l'efficacia dei Piani d'Area, in consonanza con quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia di aree protette.</p> <p>Si ritiene inoltre che quanto previsto dal c. 8 dell'art. 26 dell'attuale "legge quadro" (approvazione delle varianti parziali e non sostanziali dei Piani d'Area) risponda ad un'esigenza di snellimento di alcune procedure, senza vanificare lo spirito della normativa ad esse sottesa e possa essere quindi confermato</p>
Osservazioni all'articolo 15	<p>Si ritiene inadeguata la sostituzione della complessa ed articolata materia che riguarda la gestione faunistica con gli articoli n. 33 e n.36, che rimandano peraltro a successivo regolamento.</p> <p>Non si comprendono inoltre le ragioni del privilegio accordato "tout court" ai cacciatori (c.5), anche privi di qualsiasi formazione specifica (come avviene invece per i selecontrollori), cosa che, oltretutto, contrasta, di fatto, con il divieto di caccia previsto nelle aree protette.</p> <p><i>La presente osservazione riguarda anche gli artt. 3, 17 e 25.</i></p>
Osservazioni all'articolo 17	V. osservazioni all'art. 15
Osservazioni all'articolo 21	<p>Si chiede lo stralcio dell'art. 52 bis per le stesse motivazioni riportate nelle osservazioni all'art. 5.</p> <p>Per quanto attiene all'art. 52 ter, si rimanda alle osservazioni all'art. 1</p>
Osservazioni all'articolo 23	Non si comprende l'utilità della modifica al c. 20 dell'art. 55 della L.R. n. 19/2009 e si chiede di stralciarla

Osservazioni all'articolo 24	V. osservazioni agli artt. 7 e 8
Osservazioni all'articolo 25	V. osservazioni all'art. 15

Osservazioni sulla modalità procedurale dell'indizione della consultazione	
--	--